

vedere se i minorenni Lavizzari sono in possesso degli immobili sulla cui proprietà verte il litigio.

3. — Ora per ciò che concerne questo punto è ormai fuori di dubbio che i minorenni Lavizzari sono rimasti in possesso degli immobili litigiosi sin dalla morte del loro nonno Giuseppe, succedendo al loro padre, comproprietario e compossessore con Giuseppe Lavizzari. Il loro possesso è ammesso del resto anche dal ricorrente pella porzione di $\frac{1}{8}$ e questa circostanza basterebbe già per sè sola per assegnare ai minorenni Lavizzari la parte di convenuti. E constatato inoltre che il loro padre, succedendo alla loro ava, è stato in possesso degli immobili ad esclusione delle sorelle Lavizzari. Del resto non importa pel presente ricorso di ricercare se i minorenni Lavizzari hanno la proprietà di $\frac{1}{2}$ o soltanto di $\frac{1}{8}$ dei detti stabili, tale questione dovendo essere risolta soltanto colla procedura ordinaria. L'autorità ticinese di vigilanza ha avuto dunque ragione di decidere la questione di possesso in senso favorevole ai minorenni.

4. — Quanto all'asserzione che non si possa far caso del catasto invocato dall'ufficio ricorrente, essa venne fondata dall'autorità cantonale di vigilanza su considerazioni di usi cantonali e sopra determinate circostanze di fatto senza che il ricorrente abbia potuto provare in modo qualsiasi che la tesi da lui impugnata sia contraria agli atti o arbitraria. L'autorità federale di vigilanza deve dunque ammettere come giuste senza ulteriore esame le conclusioni alle quali è arrivata l'istanza cantonale.

5. — È a torto altresì che il ricorrente invoca l'art. 229, alinea 2, legge E. e F. Trattasi in fatti di un dispositivo che si riferisce ad una misura provvisoria da prendere dall'amministrazione del fallimento in favore del fallito; ora una misura di tal genere non può applicarsi al caso concreto, i minorenni Lavizzari non essendo falliti e gli immobili litigiosi non potendo essere considerati come un soccorso loro assegnato.

6. — La sola questione che rimarrebbe a discutere è quella di sapere se i minorenni Lavizzari sono realmente

decaduti dal loro diritto di promuovere azione. L'obbligo di agire incombando però in base di quanto fu detto di sopra all'amministrazione del fallimento e non ai minorenni Lavizzari, quest'ultima questione è oramai senza oggetto, oltre all'essere improponibile nella presente vertenza dove si tratta unicamente di possesso.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimenti
pronuncia :

Il ricorso è respinto.

102. *Sentenza del 6 agosto 1898, nella causa Remonda.*

Luogo d'esecuzione contro un debitore domiciliato all'estero;
art. 50 L. F. e E.

I. — Celestino Remonda è domiciliato nella Repubblica Argentina.

In data 1° gennaio 1897, Giacomo Remonda fece pubblicare nel *Foglio ufficiale* del cantone Ticino un atto diffidatorio del tenore seguente :

« Il sottoscritto Remonda Giacomo fu Giuseppe, dimorante
» a Carignano (Provincia di Torino) e che elegge domicilio
» in Mosogno presso il di lui fratello Remonda Giuseppe,
» procuratore generale del Sig. Remonda Celestino fu Pietro,
» da Mosogno, ora assente nell'America del Sud, e così
» specialmente incaricato dallo stesso, fa noto alle Autorità
» ed al pubblico che egli è il solo rappresentante del sud-
» detto Remonda Celestino, e che nè prima, nè ora vi ha
» altra persona che sia stata autorizzata a rappresentarlo.

» Quindi ogni atto, contratto, obbligazione o conto qualsiasi ecc. non sarà valido nè riconosciuto se non sarà autorizzato o stipulato dal sottoscritto ovvero dallo stesso assente
» Remonda Celestino.

» Carignano, 1° gennaio 1897.

» In Fede:

» Remonda Giacomo fu Gius. »

II. — Nel gennaio 1898, la moglie di Celestino Remonda, di nome Faustina, azionò il marito citando il costui rappresentante Giacomo Remonda avanti il Tribunale di Locarno, onde ottenere il pagamento:

1° di 9400 fr. per altrettanti che la madre spese per mantenimento, cura, educazione, ecc., del figlio Amilcare;

2° di 3600 fr. come sussidio maritale per alimenti in favore dell'attrice dal 1887 al 1897;

3° di 1200 fr. come pensione alimentare annuaria e per l'educazione ed istruzione del figlio;

4° di 552 fr. 50 come pensione annuale alimentare per la moglie.

Con decreto provvisorio 29 marzo 1898 il Tribunale di Locarno accordò all'istante una pensione di 1000 fr. all'anno ed a sua richiesta l'ufficio esecuzione di Locarno notificò in data 25 aprile 1898 a « Remonda Celestino di » Mosogno, rappresentato da Remonda Giacomo, con domicilio presso Remonda Giuseppe, Mosogno, » un precetto esecutivo (esecuzione N° 6501) per 500 fr. coll'interesse legale del 5 % quali pensione alimentare del primo semestre.

III. — Contro tale precetto Giacomo Remonda ricorse all'Autorità di vigilanza chiedendo: 1° che il precetto suddetto fosse annullato, perchè emanante da un'ufficio di esecuzione incompetente, non essendo quello del domicilio dell'escusso; 2° subordinatamente, dato che si ritenesse quale domicilio di esecuzione quello del sottoscritto rappresentante dell'escusso, che fosse annullato il precetto perchè non intimato al vero rappresentante del debitore, Giuseppe Remonda.

Nella sua risposta all'autorità inferiore di vigilanza Faustina Remonda domandò che il ricorso fosse respinto, basandosi segnatamente sulle allegazioni seguenti: La introduzione della causa davanti il Tribunale di Locarno è stata accettata dal rappresentante del convenuto e resta così acquisito che il domicilio del convenuto è Mosogno. Il decreto 29 marzo 1898 del Tribunale nel quale è affermato

che il convenuto Celestino Remonda è legalmente domiciliato a Mosogno, pendente lite, è un atto di causa e stanno adunque le posizioni stabilite colla causa stessa a riguardo del domicilio e della rappresentanza delle parti, anche in ciò che concerne la esecuzione del detto giudicato. Quanto alla procura di cui è investito Giacomo Remonda è delle più ampie e comprende le più estese facoltà speciali. È da osservarsi in oltre che trattasi della esecuzione di un decreto provvisorio per la quale, giusta la natura stessa della causa, devesi poter azionare qualsiasi persona secondo la posizione emergente dalla causa principale a riguardo del domicilio e della rappresentanza. E perciò che il ricorso venne respinto da ambedue le istanze cantonali.

IV. — Contro tale decisione dell'Autorità superiore di vigilanza Giacomo Remonda ricorre al Tribunale federale riconfermandosi nelle domande presentate davanti le istanze cantonali ed allegando: Se sta il fatto che Faustina Remonda convenne in giudizio a Locarno il di lei marito intimando il proprio libello al di lui rappresentante Giacomo Remonda, sta altresì che il rappresentante del convenuto non ha rinunciato all'eccezione d'incompetenza per ragione di domicilio. Questa eccezione sarà sollevata dopo ultimata la causa relativa alla cauzione e prima di entrare nel merito. Non si può dunque sostenere che, col fatto di stare in giudizio Celestino Remonda abbia rinunciato al diritto d'essere escusso al suo domicilio in America. Non ha neppure rinunciato a questo diritto col scegliere un rappresentante nella persona del sig. Giacomo Remonda. La nomina di questo rappresentante e la relativa pubblicazione nel *Foglio Ufficiale* furono fatte allo scopo di regolare le vertenze concernenti l'eredità del fu Carlo Antonio Remonda, morto a Carignano nel 1895. Non si può confondere tale delegazione di rappresentante e il domicilio da questi scelto a tale scopo col domicilio speciale eletto per l'adempimento di una data e specifica obbligazione (art. 50, al. 2, legge federale Esec. e Fal.). Non si tratta nemmeno di obbligazione assunta a conto d'una azienda nella Svizzera, ma di pretesa per alimenti.

V. — Il ricorso fu comunicato dal Tribunale federale all'Autorità superiore di vigilanza del Cantone Ticino ed a Faustina Remonda. Le stesse si riconfermarono nelle considerazioni e conclusioni prese davanti le istanze cantonali.

In diritto:

1. — In altri precedenti giudizi il Tribunale federale ha già dichiarato che la legge federale sulla esecuzione intende di regolare in modo completo il luogo dell'esecuzione, che un debitore pel quale non esiste un luogo legale d'esecuzione non può essere escusso in Svizzera e che contro debitori domiciliati all'estero il legislatore ha voluto autorizzare una esecuzione in Svizzera solo nei casi limitativamente indicati dalla legge federale (decisione del 8 giugno 1897 nella causa Pittet: *Rec. off.* XXIII, p. 970).

La questione a risolvere nel caso attuale è di conseguenza quella di sapere se il debitore Celestino Remonda, il quale è domiciliato in America, è o meno in uno dei casi nei quali la legge federale sulle esecuzioni permette un debitore domiciliato all'estero possa essere escusso in Svizzera.

2. — L'autorità superiore di vigilanza del cantone Ticino ha respinto il ricorso di Celestino Remonda fondandosi in termini generali sull'art. 50 della legge federale Esec. e Fall.

Ora nè il primo, nè il secondo lemma dell'art. 50 indicano un luogo dove Celestino Remonda possa essere escusso in Svizzera.

Il primo lemma dell'art. 50 non potrebbe essere invocato nel caso presente, giacchè non è stato nè provato, nè allegato che Celestina Remonda abbia un'azienda in Svizzera, e tanto meno è stato affermato che l'obbligazione che forma la base della presente esecuzione sia un'obbligazione assunta a conto di una tale azienda.

Il secondo lemma dell'art. 50 non è neppur esso applicabile. Di fatti non è stato stabilito che Celestino Remonda abbia scelto un domicilio speciale in Svizzera per l'adempimento dell'obbligazione della quale Faustina Remonda ha chiesto il pagamento col precetto esecutivo 25 aprile 1895. Per sostenere il contrario l'autorità ticinese di vigilanza sembra

voglia appoggiarsi essenzialmente sulla pubblicazione fatta nel *Foglio ufficiale* da Giacomo Remonda quale procuratore generale di Celestino Remonda, pubblicazione nella quale il detto procuratore eleggeva domicilio a Mosogno. Ma non è stato dimostrato in modo sufficiente che questa procura e questa elezione di domicilio abbiano di mira l'obbligazione della quale Faustina Remonda chiede ora il pagamento in via d'esecuzione. Quanto al fatto, allegato da Faustina Remonda, che Giacomo Remonda abbia accettato la introduzione della causa davanti il Tribunale di Locarno, questo fatto, se fosse anche provato, non potrebbe essere pareggiato ad un'elezione di domicilio speciale a termini dell'art. 50. Quale autorità federale di vigilanza, il Consiglio federale ha statuito che, se un forestiero elegge domicilio in Svizzera per intentarvi un processo, questo fatto non autorizza ad intentare in suo odio un'esecuzione al luogo del detto domicilio per ottenere il pagamento delle spese messe a suo carico dalla sentenza principale (decisione del Consiglio federale del 8 maggio 1894 nella causa Lallemand: *Arch. de la poursuite* III, 80). Questo modo di vedere deve accettarsi anche nel caso attuale, tanto più che l'elezione di domicilio fatta dal debitore Remonda non sta in relazione coll'esecuzione promossa in suo odio come l'elezione di domicilio e l'esecuzione di cui si è detto più sopra. Del resto non è stabilito in nessun modo che, come l'allega Faustina Remonda, Giacomo Remonda abbia accettato il libello di causa davanti al Tribunale di Locarno. Il giudice non essendo ancora entrato nel merito del processo, non è lecito di affermare che Giacomo Remonda abbia rinunciato in modo definitivo a far valere l'eccezione che dice di voler sollevare.

È dunque a torto che l'autorità cantonale di vigilanza ha invocato l'art. 50 per respingere il ricorso di Giacomo Remonda.

3. — Un'esecuzione a Mosogno non potrebbe ammettersi neppure a termini dell'art. 47 della legge Esec. e Fall., pel fatto cioè che Giacomo Remonda, il quale ha eletto domicilio a Mosogno, sarebbe il rappresentante legale del debitore. Il

« rappresentante legale » previsto all'art. 47 è la persona chiamata in virtù della legge ad agire in nome e luogo d'una persona privata della capacità civile (decisione del Consiglio federale del 24 dicembre 1892 nella causa Frisiani: *Arch. de la poursuite* II, 2). Ora non è stato asserito negli atti che Celestino Remonda si trovi in una simile posizione.

Non essendo poi stato eseguito nessun sequestro, è esclusa anche la possibilità che si possa considerare Mosogno come il luogo d'esecuzione in virtù dell'art. 52 della legge esecuzione e fallimenti.

4. — Dalle considerazioni di cui sopra risulta che il debitore Remonda non trovasi in nessuno dei casi previsti dalla legge federale Esec. e Fall. perchè un debitore domiciliato all'estero possa essere escusso in Svizzera.

Per questi motivi,

la Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia :

Il ricorso è dichiarato fondato, e la decisione 18 giugno 1898 dell'Autorità superiore di vigilanza del cantone Ticino e il precetto esecutivo N° 6501 notificato in data 25 aprile 1898 dall'Ufficio di esecuzione di Locarno sono annullati.

103. Arrêt dans la cause Dupuis et Deschamps.

Décisions de l'assemblée des créanciers; droit de recours; art. 239 LP.; art. 19 eod.; compétence de la Chambre des poursuites.

I. — La première assemblée des créanciers de la faillite de Georges Breuer père, maître d'hôtel à Montreux, eut lieu le 28 mai 1898. Sur la proposition de l'agent d'affaires Dupuis, mandataire d'un certain nombre de créanciers, l'assemblée chargea l'office et la commission de surveillance d'exiger de Georges Breuer fils qu'il donnât suite à une promesse de vente passée avec le failli le 1^{er} octobre 1897.

II. — La Banque cantonale vaudoise, la société en liquidation des hoirs Dubochet fils et E. Tissot, tous créanciers de la faillite Breuer, demandèrent à l'autorité de surveillance du district de Vevey d'annuler la décision prise par l'assemblée et leur recours fut admis.

III. — Les agents d'affaires Dupuis et Deschamps conclurent devant l'autorité supérieure de surveillance au maintien de la dite décision. Les autorités de surveillance, disaient-ils, ne doivent réformer la décision des créanciers que si des motifs graves leur sont apportés par les recourants. Dans le doute, la décision des créanciers doit être maintenue, car la majorité des créanciers est la première intéressée à prendre une décision pratique et utile. Il y avait urgence à prendre une décision sur la promesse de vente précitée. Cette promesse est au demeurant le seul acte certain sur lequel les créanciers du failli pouvaient s'appuyer.

L'autorité supérieure de surveillance écarta la plainte en se fondant sur les considérants ci-après résumés: L'art. 238 LP. place dans les attributions de la première assemblée des créanciers les résolutions d'urgence, en particulier celles concernant la continuation de l'industrie et du commerce du failli, les procès pendants et les ventes de gré à gré. L'assemblée du 28 mai était compétente pour décider, sous réserve du droit de recours de tout créancier (art. 239 LP.), de la vente de gré à gré des immeubles dépendant de la masse. La décision intervenue ayant été l'objet d'un recours, il y a lieu de voir si elle revêtait réellement un caractère d'urgence, c'est-à-dire si elle était dans l'intérêt des créanciers de la masse. Or tandis que la promesse de vente passée avec le fils Breuer se trouve stipulée à un prix d'environ 640 000 fr., il existe, de la part d'un amateur solvable, Louis Emery, une offre ferme de 650 000 fr. pour les mêmes immeubles, offre qui sera maintenue en cas d'enchères publiques. Il s'est produit en outre une offre d'un sieur Kusstler, et la présence de ces divers amateurs permettra peut-être à la masse d'obtenir un prix plus élevé encore que l'offre d'Emery. Il n'y avait donc aucune urgence à prendre la décision qui a